

bligazione solidale dell'affittuario, il prezzo del sub affitto all'affittante nel nome in conto del danno degli anzidetti affittuari, Di modo che il sub conduttore o qualsiasi altro traslatario degli affittuari non potrà in verun modo liberarsi dall'art. 1574 del Codice Civile, né opporsi con qualsiasi altro motivo ai sequestri e pignoramenti se mai abbisogneranno per il pagamento dell'istaglio senza la quale condizione non s'intende accordato il permesso che per avventura avesse dato l'affittante nel nome, benché in tale caso questa condizione non sia ripetuta ed accertata.

2. I suddetti conduttori si obbligano sotto pena di tutti i danni spese ed interessi avvertire il locatore nel nome delle usurpazioni o di qualsiasi altra turbativa di possesso od alterazione nello stato attuale del fondo ai termini

117  
dell'art. 1581 del suddetto Codice Civile.

3. L'affittante col nome si riserva il diritto di beneficiare le dette tenute affittate, dandone preventivo avviso ai fittuari suddetti.

4. Se nel corso della locazione i conduttori vi facessero dei miglioramenti, questi di qualunque valore e natura siano, dovranno restare acquisite all'affittante nel nome, senz'obbligo a compenso o rifazione alcuna da parte di costoro.

5. Nel corso dell'affitto il solo danno giudiziario dovuto allo stato nella cifra che è e sarà ed altri danni che lo stato medesimo possa imporre alla proprietà suddetta restano a peso dell'affittante nel nome, tutti gli altri pesi e danni sono probati ed altre imposte e da imporsi di qualunque natura che non gravano sulla proprietà, saranno a carico degli affittuari.